



**Paolo Nazzaro**

**dottore commercialista - revisore legale**

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: [paolo.nazzaro@live.com](mailto:paolo.nazzaro@live.com)

pec: [paolo.nazzaro@pec.it](mailto:paolo.nazzaro@pec.it)

## **MUNICIPALMENTE IVA E FISCO - Circolare N. 3/2021**

del 12.07.2021

### **Provvedimenti Agenzia delle Entrate**

Nuovo formato UE della fatturaPA per gli appalti UE dal 1° luglio.....	pag. 2
Precompilata IVA avvio dal 1° luglio ma non per la PA.....	pag. 2
Adesione al servizio memorizzazione e-fatture: proroga al 30 settembre 2021.....	pag. 3

### **Prassi**

Esenzione dal bollo per l'istanza al Comune di rateazione del tributo.....	pag. 3
--	--------

### **Adempimenti**

D.L. LAVORO – sospensione dei pignoramenti e delle verifiche sui pagamenti.....	pag. 4
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre 2021.....	pag. 5

## PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

### **Nuovo formato UE della fatturaPA per gli appalti UE dal 1° luglio**

**Rif.: Agenzia delle entrate Provvedimento del 18/04/2019**

Dal **1° luglio 2021** è diventato obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato 2.0 per le fatture elettroniche in formato europeo destinate a Pubbliche amministrazioni nell'ambito degli appalti pubblici (<https://www.fatturapa.gov.it/it/index.html>)

Il 27 maggio 2021 è stata pubblicata la versione 2.0 delle Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all'art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2018, che intervengono a integrare lo standard europeo sulla fatturazione elettronica di alcuni elementi utili a gestire specifiche informazioni peculiari del contesto fiscale italiano. In particolare: l'imposta di bollo, lo split-payment, la ritenuta d'acconto, la cassa di previdenza, il regime fiscale e il codice AIC farmaco.

**La nuova versione è adottabile dal 1° luglio 2021:** in pratica, le nuove regole tecniche contengono informazioni da aggiungere allo standard europeo al fine di consentire al Sistema di interscambio (Sdl) la gestione del processo di ricezione, controllo e inoltro delle fatture in formato UBL o CII provenienti dall'estero, e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all'interno del territorio nazionale. Le suddette informazioni, che non costituiscono dati obbligatori per i tracciati europei, lo diventeranno grazie all'integrazione con la Cius italiana, permettendo anche a fornitori nazionali di veicolare le fatture elettroniche in UBL (Universal business language) o CII (Cross industry invoice) verso le pubbliche amministrazioni italiane, considerando le funzionalità di Sdl di traduzione nel linguaggio XmlPa.

Le regole tecniche, aggiornate il 27 maggio 2021, contengono infatti le modalità con cui si realizza il processo di gestione da parte dello Sdl delle fatture elettroniche di cui all'art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2018 e cioè delle fatture emesse in formato elettronico europeo.

Da sottolineare come anche un fornitore italiano di una Pubblica Amministrazione italiana potrebbe emettere nei confronti della stessa una fattura in formato UBL o CII, ma l'Ente non sarà tenuto a nessuna conversione in quanto è lo Sdl a preoccuparsi di "tradurre" il tracciato nell'xml PA già conosciuto e gestito dalle pubbliche amministrazioni.

### **Precompilata IVA disponibile dal 1° luglio ma non per la PA**

**Rif.: Agenzia delle entrate Provvedimento del 08/07/2021**

E' partita dal 1° luglio 2021 la sperimentazione per la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata: con il provvedimento dell'8 luglio 2021 del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono fissate le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati, sono stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza, viene individuata la platea degli operatori Iva destinatari. Insieme al provvedimento sono pubblicati due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B).

Saranno interessati per il 2021 e il 2022 solamente i contribuenti trimestrali nei confronti dei quali a partire dal 13 settembre l'Agenzia metterà a disposizione i dati relativi al terzo trimestre di quest'anno sulla base delle informazioni ritraibili da fatture elettroniche, corrispettivi telematici ed esterometro.

A prescindere dalla liquidazione IVA trimestrale o mensile non saranno comunque interessati alcuni soggetti, ed in particolare per espressa previsione, si sottolinea che **saranno esclusi i soggetti “nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.”**

### **Adesione al servizio memorizzazione e-fatture: proroga al 30 settembre 2021**

**Rif.: Agenzia delle entrate Provvedimento del 30/06/2021**

Con il provvedimento del 30 giugno 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate viene disposta una nuova proroga, fino a giovedì 30 settembre 2021, del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche e della possibilità per gli operatori IVA, i loro intermediari delegati e i consumatori finali di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, rispetto alla data già fissata con il provvedimento direttoriale del 28 febbraio scorso.

Tramite il servizio l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione ai soggetti IVA le fatture elettroniche emesse e ricevute, e ai consumatori finali le fatture elettroniche ricevute.

La specifica funzionalità è resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e consente agli interessati di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

## **PRASSI**

### **Esenzione dal bollo per l’istanza al Comune di rateazione del tributo**

**Rif.: Risposta n. 465 del 07.07.2021 – Agenzia delle entrate**

Con la risposta n. 465/2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo:

- le istanze di rateizzazione degli avvisi di accertamento relativi a ICI, IMU, TASI, TARI e contributo di soggiorno presentate dai cittadini al Comune;
- le richieste di rateizzazione relative alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti locali come il canone di occupazione del suolo pubblico.

Infatti l’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72 estende la non imponibilità alle “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

L’Agenzia delle entrate quindi riconferma nuovamente quanto già precisato dalla risoluzione n. 450267/1977 e confermato successivamente dalla risoluzione n. 55/2011, e cioè che "l'ampia formulazione di cui all'art. 5, ricomprende nella sua sfera d'applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".

## ADEMPIMENTI

### D.L. LAVORO – sospensione dei pignoramenti e delle verifiche sui pagamenti

Rif.: D.L. n. 99/2021 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30.06.2021

Con l'art. 2 del DL n. 99/2021, sono sospesi tutti i pagamenti verso l'agente della riscossione che hanno scadenza nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Sono incluse nella sospensione le rate delle dilazioni. Le somme sospese devono essere pagate entro il 30 settembre, salva la possibilità di chiedere un piano di dilazione.

La sospensione dei pagamenti comporta altresì il blocco di tutte le attività di recupero dell'agente della riscossione. Fino alla fine di agosto, Agenzia delle Entrate Riscossione non può notificare cartelle di pagamento, né adottare misure cautelari, né avviare azioni esecutive. Il blocco vale anche per i pignoramenti delle quote stipendiali e delle pensioni. Un ulteriore effetto della sospensione è lo stop alle verifiche degli enti pubblici, previste in caso di pagamenti di somme maggiori di 5mila euro.

Di seguito una schema di sintesi delle principali misure riferite ai pagamenti della PA:

Oggetto della sospensione	Periodo della sospensione	Effetti della sospensione	Termine della sospensione
Sospensione delle «Verifiche di inadempienza» che le PA devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973  (DL n. 99/2021, art. 2, co. 1)	8 marzo 2020 –  31 agosto 2021	Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento	Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal <b>1° settembre 2021</b> , riprenderanno ad operare gli obblighi per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro, le «verifiche di inadempienza»
Sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate  (DL n. 99/2021, art. 2, co. 2, lettera b)	19 maggio 2020 –  31 agosto 2021	Dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020 «Decreto Rilancio» (19/5/2020) e fino al 31/08/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice	Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal <b>1° settembre 2021</b> , riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito)

## Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre 2021

Rif.: DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314, il MEF

L'art. 1 co. 2 del DM 4.12.2020 stabilisce che:

- per le fatture emesse nel 2° trimestre, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30 settembre);
- se l'importo dovuto per il 1° trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre (30 novembre).

Si ricorda che dal prossimo 15 luglio sarà possibile consultare sul portale Fatture e Corrispettivi, l'importo definito dall'Agenzia delle entrate. Infatti con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4.2.2021 Prot. N. 34958 è previsto che le fatture elettroniche inviate tramite Sdl, l'Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi:

- il 1°, denominato "**Elenco A**", **non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il 2°, denominato "**Elenco B**", **modificabile**, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

Di seguito una tabella di sintesi delle principali scadenze:

Periodo emissione fatture	Comunicazione dei dati disponibili da parte dall'Agenzia entrate - entro il:	Eventuale variazione da parte dell'Ente dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate - entro il:	Comunicazione definitiva dall'Agenzia delle entrate dell'importo dovuto - entro il:	Termine per il versamento dell'imposta dovuta entro il :	Codice tributo modello F24EP
1° trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio	2521
2° trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre	2522
3° trimestre	15 ottobre	10 ottobre	15 novembre	30 novembre	2523
4° trimestre	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio	28 febbraio	2524